



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO BENESSERE SOCIALE E PARTECIPAZIONE

Via G. Oberdan n. 11

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA COMUNALE PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) NEL COMUNE DI FORLÌ – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 99 del 11.12.2023

Riferimenti normativi

Legge Regionale 08.08.2001 n. 24 e s.m.i. "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" – Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 06.06.2018 n. 154 "Atto unico sull'Edilizia Residenziale Pubblica" - "Regolamento comunale per la formazione delle graduatorie e per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica" Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 99 del 11.12.2023 All. A) – D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 - D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. - D.p.r. n. 445 del 2000 – D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, Regolamento Europeo GDPR 2016 n. 679 – Deliberazione della Giunta Comunale n. 317 del 28.08.2024

Art. 1 – Avviso pubblico e graduatoria aperta

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e 25 della Legge Regionale n. 24 del 2001 e s.m.i. e dell'art. 3 del vigente Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), con determinazione dirigenziale n. 3188 del 24 ottobre 2024 è emesso il presente Avviso finalizzato alla formulazione di una graduatoria aperta dalla quale saranno individuati gli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - di seguito ERP – ubicati nel territorio del Comune di Forlì.

2. Infatti, ai sensi del suddetto art. 3 del Regolamento comunale, gli alloggi di ERP sono assegnati su istanza degli interessati, con la formazione di una graduatoria aperta aggiornata almeno ogni 12 mesi. La graduatoria è formulata in relazione alle domande ammissibili aventi i requisiti di accesso, così come indicati all'art. 4 del Regolamento comunale, secondo il punteggio assegnato in base al possesso delle condizioni oggettive, soggettive, reddituali ed altre condizioni, così come definite al successivo art. 7 del suddetto Regolamento e dettagliate nella Tabella A) allegata al presente Avviso. Le domande sono inserite nella sopra citata graduatoria in base al punteggio attribuito.

3. In applicazione di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 317 del 28.08.2024, la prima graduatoria che sarà formulata in attuazione del presente Avviso terrà conto delle domande regolarmente pervenute alla data del 31 gennaio 2025. Successivamente la graduatoria comunale è aggiornata con le domande regolarmente pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione o gli aggiornamenti della stessa in ogni momento, nel rispetto delle modalità e dei requisiti indicati nel presente Avviso.

5. Fino all'approvazione della nuova graduatoria di assegnazione degli alloggi, predisposta ai sensi del presente Avviso - e in ogni caso fino all'avvenuto e corrispondente accertamento dei

requisiti e del punteggio relativamente ai richiedenti collocati in posizione utile - gli alloggi di ERP sono assegnati sulla base della graduatoria previgente.

6. Con riferimento ai lavoratori e cittadini emigrati all'estero ed iscritti all'AIRE i termini per la presentazione della domanda sono i medesimi.

Art. 2 – Presentazione delle domande – modalità

1. La domanda per l'assegnazione degli alloggi di ERP può essere presentata da qualunque cittadino maggiorenne per sé ed il proprio nucleo familiare in possesso dei previsti requisiti per l'accesso in materia di ERP. In caso di presentazione della domanda da parte del tutore legale o amministratore di sostegno, occorre presentare copia dell'atto di nomina, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione (in cui devono essere indicati l'autorità che ha emesso il decreto di nomina e gli estremi di quest'ultimo), il beneficiario rimane il soggetto rappresentato intestatario della domanda.

2. Le persone in possesso dei requisiti sopra richiamati, avendo le condizioni previste nel presente Avviso, possono presentare la domanda esclusivamente attraverso SPID sulla piattaforma Web del Comune di Forlì, accedendo al sito www.comune.forli.fc.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

3. I cittadini possono essere supportati gratuitamente nella compilazione della domanda on-line rivolgendoli ai Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con il Comune di Forlì così come indicati nell'elenco visibile accedendo al sito istituzionale del Comune (www.comune.forli.fc.it).

4. E' necessario allegare obbligatoriamente alla domanda idoneo "attestato di pagamento marca da bollo" di € 16,00 tramite:

- **Ricevuta digitale di pagamento** on-line;

oppure

- **Scansione del "Modello dichiarazione sostitutiva per marca da bollo"** (allegato al presente Avviso) e debitamente controfirmato, su cui è stata apposta la marca da bollo acquistata negli appositi esercizi.

Per informazioni è sempre possibile rivolgersi allo Sportello Sociale del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione (Via G. Oberdan n. 11 – tel. 0543-712.888),

nei giorni ed orari di apertura al pubblico:

lunedì- mercoledì e venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.30;

martedì: dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 18.30;

email : sportellosociale@[comune.forli.fc.it](mailto:sportellosociale@comune.forli.fc.it)

all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Forlì tel. 0543-712.444 - oppure all'Ufficio Casa (tel. 0543-712.769) - email : patrizia.nicodemo@comune.forli.fc.it

Inoltre è possibile consultare i siti internet istituzionali del Comune di Forlì nella Sezione "Politiche Abitative" www.comune.forli.it

Art. 3 – Domanda per l'assegnazione degli alloggi di ERP – contenuto

1. La domanda si presenta compilando la modulistica predisposta utilizzando la suddetta piattaforma informatica e deve contenere la dichiarazione relativa al possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti per l'accesso agli alloggi di ERP, come indicati

nell'art. 4 del Regolamento comunale e delle condizioni di punteggio indicate all'art. 7 del suddetto Regolamento, così come riportate nella **Tabella A) allegata al presente Avviso**.

2. Il richiedente deve dichiarare in sede di presentazione della domanda di essere a conoscenza del contenuto integrale del Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 11.12.2023 e di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445 del 2000 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

3. Ai fini del presente avviso per "nucleo familiare richiedente" s'intende il nucleo formato dal soggetto richiedente e da coloro che, essendo parte del "nucleo avente diritto", così come definito dall'art. 24, commi 3°, 4° e 5° della Legge Regionale 08 agosto 2001 n. 24, sono inseriti nella domanda di partecipazione.

4. La domanda di accesso alla graduatoria deve indicare e documentare - anche con autocertificazione in base alla normativa vigente e fatti salvi i controlli che il Comune e gli altri organi di controllo possono esperire - le seguenti informazioni:

- la composizione del nucleo familiare richiedente l'assegnazione; quando un componente del nucleo abbia necessità di assistenza continuativa il richiedente potrà indicare anche il nominativo della persona non componente il nucleo familiare che funge da "assistente" (c.d. badante). Ai fini del presente Avviso per "assistenti" si intendono sia gli assistenti familiari di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 02 del 2014 (persona che volontariamente in modo gratuito e responsabile si prende cura nell'ambito del piano assistenziale individualizzato di una persona cara consenziente in condizioni di non autosufficienza o comunque con necessità di ausilio di lunga durata non in grado di prendersi cura di sé) sia gli assistenti familiari privati che si prendono cura di persone non autosufficienti e/o disabili dietro regolare retribuzione con un impegno orario diversificato. E' fatta salva la verifica del possesso di regolare titolo di soggiorno per l'assistente appartenente a Stati non comunitari e la verifica del relativo regolare contratto di lavoro stipulato con il soggetto che presta assistenza domiciliare. Gli assistenti (badanti) non saranno oggetto di verifica in ordine al possesso dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione; la loro presenza nel nucleo richiedente sarà valutata in sede di assegnazione dell'alloggio ERP per valutare lo *standard* abitativo. Tali assistenti risulteranno regolarmente coabitanti nell'alloggio ERP con il nucleo assegnatario ma non matureranno alcun diritto al subentro nel contratto di locazione, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio assegnato;

- i dati personali del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare (anagrafici, reddituali e lavorativi, di eventuale residenza all'estero);

- la dichiarazione di possesso dei requisiti per l'accesso agli alloggi di ERP di cui all'art. 4 del corrispondente Regolamento comunale e delle condizioni oggettive, soggettive, reddituali e le altre condizioni di punteggio di cui all'allegata Tabella A);

- l'indirizzo, se diverso dalla residenza e indirizzo di posta elettronica, al quale fare pervenire tutte le comunicazioni da parte del Comune.

5. La domanda deve essere presentata da uno solo dei componenti maggiorenni il nucleo familiare che è considerato, a tutti gli effetti amministrativi, il referente del nucleo familiare.

6. Il richiedente deve dichiarare nella domanda di accesso alla graduatoria di essere a conoscenza del fatto che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi della normativa vigente e di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi del DPR n. 445/2000 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

7. I requisiti di accesso e le condizioni oggettive e soggettive di punteggio dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda, oltre che dal richiedente, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare e devono permanere al momento dell'assegnazione.

8. I requisiti di accesso agli alloggi di ERP e le condizioni di punteggio sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa domanda di assegnazione qualora questa individui, come soggetti interessati all'accesso, solamente uno o parte dei componenti del nucleo familiare originario.

9. Il Comune, dopo l'assegnazione, verifica tramite il soggetto gestore quali soggetti siano residenti nell'alloggio assegnato; qualora si tratti di soggetti diversi rispetto ai componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario, si procederà a verificare il titolo in base al quale i soggetti diversi dal nucleo originariamente assegnatario occupino l'alloggio comunale (ampliamento di diritto, ampliamento su richiesta, ospitalità, ecc.).

10. A pena di inammissibilità della domanda di partecipazione nessun componente del nucleo familiare richiedente deve possedere illegalmente o senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

11. In caso di decesso del richiedente o di separazione o divorzio o cessazione della convivenza more uxorio o scioglimento dell'unione civile, è consentito, su richiesta, il subentro nella domanda dei componenti del nucleo familiare indicati nella stessa secondo l'ordine ivi indicato e fra i quali dovrà essere individuato il nuovo referente.

12. Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti sono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti nell'apposita comunicazione effettuata al loro ultimo domicilio o indirizzo di posta elettronica conosciuto. La mancata ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune di Forlì. Qualora il richiedente non provveda alla regolarizzazione della domanda, secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria o comunque nei termini prefissati, la domanda è esclusa dalla graduatoria, salvo che non ricorra la possibilità di regolarizzazione d'ufficio dell'istanza in funzione dei documenti già in possesso del Servizio comunale preposto all'istruttoria.

Art. 4 - Requisiti per l'accesso negli alloggi di ERP

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di ERP, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 24 del 2001 e della D.A.L. n. 154 del 2018 – allegato 1), attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo familiare avente diritto.

2. I requisiti di cui alle lett. A) e B) sono da riferirsi al soggetto richiedente che presenta domanda, mentre i requisiti di cui alle lett. C), D), E) ed F) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo familiare avente diritto.

3. I requisiti per la permanenza sono i medesimi dell'accesso, fermo restando quanto previsto alla sottostante lett. a.6) in tema di cittadini stranieri.

a) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente.

a.1) cittadino italiano;

a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

a.3) familiare di un cittadino dell'Unione europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30;

a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi della normativa vigente in materia;

a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

In caso di permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di soggiorno biennale scaduti, ai sensi della vigente normativa in materia (circolare del Ministero dell'Interno n. 11050 del 05/08/2006), l'interessato può presentare domanda di partecipazione al bando allegando, a pena di esclusione, la ricevuta della Questura attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, nonché il permesso di soggiorno scaduto. In sede di verifica dei requisiti sarà richiesto all'interessato il permesso di soggiorno di lungo periodo e/o il permesso di soggiorno biennale rinnovati.

I cittadini extracomunitari che non sono in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo devono allegare alla domanda, a pena esclusione, oltre alla copia del permesso di soggiorno di validità biennale, anche il certificato del datore di lavoro che attesti la regolare occupazione lavorativa.

Al fine della sussistenza del requisito di cui al punto a.6) detta condizione si ritiene soddisfatta qualora il soggetto regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, sia inserito in un percorso di politiche attive per il lavoro, attestato dai servizi competenti.

b) Residenza o sede dell'attività lavorativa nel Comune

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che soddisfi entrambe le seguenti condizioni (b.1 e b.2):

b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito del territorio regionale da almeno 3 anni;

b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Forlì.

Per sede dell'attività lavorativa di cui al precedente punto b.2), s'intende la titolarità in capo al richiedente di un rapporto di lavoro con impresa avente sede legale o unità produttiva stabilmente ubicata nel territorio comunale.

Il requisito (b.2) s'intende, altresì, soddisfatto qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

b-2.1) nel Comune di Forlì si trovi almeno una sede di lavoro e/o una sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa, in modo continuativo, negli ultimi dodici (12) mesi alla data di presentazione della domanda o abbia conseguito almeno il 50% del reddito imponibile nell'ultimo anno fiscalmente certificato;

b-2.2) nel Comune di Forlì si trovi almeno una sede legale dell'impresa individuale o partecipata dal richiedente e sia stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda;

b-2.3) nel Comune di Forlì sia stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte di almeno una delle imprese individuali o partecipate del richiedente negli ultimi dodici mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

La residenza anagrafica o attività lavorativa in Regione da almeno 3 anni di cui al punto b.1) significa che dette condizioni devono sussistere negli ultimi 3 anni e questi devono essere intesi come continuativi e cioè senza interruzioni temporali intermedie.

Il soggetto che ha la residenza anagrafica e la sede dell'attività lavorativa in due Comuni distinti può fare due domande di assegnazione di alloggio ERP, una nel Comune in cui risiede, l'altra nel Comune in cui svolge l'attività lavorativa. Il Comune, con il presente regolamento, ai sensi dell'art. 25, comma 3, lettera b), della L.R. n. 24 del 2001 e s.m.i., incentiva i nuclei con anzianità di residenza o attività lavorativa maggiori, attraverso l'attribuzione di specifici punteggi.

Disposizioni specifiche per soggetto iscritto all'AIRE:

Il richiedente iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune di Forlì, purchè possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno tre anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine massimo di sei mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio assumendo la residenza anagrafica, pena la decadenza dall'assegnazione di ERP.

Il requisito della residenza o dell'attività lavorativa dei 3 anni non viene accertato al fine della permanenza nell'alloggio ERP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 1° della L.R. n. 24 del 2001.

c) Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili

c.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, sul medesimo alloggio ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 05 luglio 1975.

Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentate. La Giunta, con proprio atto deliberativo, può stabilire eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopra indicati nel caso in cui, l'alloggio su cui si vanta il diritto reale, risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100 %;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma 3°, del Codice di Procedura Civile;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia.

In caso di cessazione della convivenza, di cui alla Legge n. 76 del 2016 o della convivenza "more uxorio", il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio di ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da una scrittura autenticata intercorsa tra le parti.

d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

d.1) – I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge n. 513 del 1977 o della Legge n. 560 del 1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

d.2) - I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

d.3) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere assegnatari di un alloggio di ERP alla data di presentazione della domanda.

e) Valore della situazione economica per l'accesso del nucleo familiare richiedente, valutato

secondo i criteri stabiliti dal DPCM n. 159 del 05.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni:

Ai sensi del punto 1) lettera e) dell'Allegato 1) alla Deliberazione della Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 06 giugno 2018 n. 154, il requisito del reddito si articola in due componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare.

e.1) Il valore ISEE per l'accesso (come da dichiarazione ISEE in corso di validità) non deve essere superiore a **17.428,46 euro**;

e.2) Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a **35.560,00 euro**.

Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nella dichiarazione ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

I valori sopra riportati relativi a ISEE e patrimonio mobiliare sono periodicamente aggiornati dal competente servizio della Regione Emilia Romagna e quindi s'intendono automaticamente aggiornati ai sensi e per gli effetti del presente Avviso.

4. Disposizioni specifiche in tema di ISEE in caso di richiedente iscritto all'AIRE:

Secondo la normativa vigente in materia di ISEE "il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della Legge 21 ottobre 1988 n. 470 è attratto, ai fini del presente bando, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge." (art. 3, comma 2°, del D.P.C.M. n. 159 del 2013). Al fine della valutazione del requisito del reddito, i soggetti iscritti all'AIRE che non possono presentare l'ISEE in quanto non ricadano nell'ambito di applicazione della disposizione sopra richiamata, sono tenuti, in fase di presentazione della domanda e in fase di assegnazione dell'alloggio, a presentare l'ISEE simulato accedendo al portale INPS; tale ISEE simulato ha il valore di un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con le relative responsabilità penali, ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il Comune valuterà la sussistenza del requisito del reddito e l'attribuzione dei relativi punteggi in base all'ISEE simulato.

5. Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere a) – b) – c) e d) indicati all'art. 4 si provvede al loro automatico adeguamento in corrispondenza degli aggiornamenti disposti dal dirigente del servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 15, comma 2° della L.R. n. 24 del 2001 e delle eventuali modifiche alla normativa regionale previste per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, in modo che questi siano corrispondenti.

6. Ai fini dell'accesso entrambi i valori di cui alle lett. E1 e E2, ovvero sia l'ISEE che il patrimonio mobiliare, devono essere rispettati in quanto, il superamento di uno solo dei due limiti, è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio di ERP.

7. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- L'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- Il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013, sarà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

Art. 5 - Modalità di calcolo del valore ISEE e definizione di nucleo familiare

1. Ai fini del presente avviso il calcolo del valore ise ed isee del nucleo familiare si riferisce

all'isee ordinario, calcolato in base a quanto previsto dal d.p.c.m. 05.12.2013 n. 159 e s.m.i.

Qualora in sede di verifica o accertamento del punteggio ovvero in esito a controlli d'ufficio, dovessero emergere delle differenze, con riferimento alla posizione reddituale o patrimoniale, tra quanto dichiarato dal richiedente in sede di presentazione della domanda e quanto risulta in realtà dai controlli sopra citati, si procederà nel seguente modo:

- qualora dette differenze non siano tali da determinare una modifica del punteggio dichiarato, la domanda permane nella graduatoria esecutiva nella posizione che comunque avrebbe avuto. In tal caso le differenze registrate si considerano come irrilevanti;
- qualora, viceversa, dette differenze determinino una variazione del punteggio dichiarato, la domanda è esclusa dalla graduatoria esecutiva previa comunicazione dell'avvio del procedimento di esclusione al richiedente, ai sensi della vigente normativa in tema di procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990 e s.m.i.). Ricorrendo questa ipotesi l'esclusione della domanda dalla graduatoria è stabilita con atto del dirigente del Servizio comunale competente.

2. Ai fini del presente Avviso per “nucleo familiare richiedente” s'intende il nucleo formato dal soggetto richiedente e da coloro che, essendo parte del “nucleo avente diritto” così come definito dall'art. 24, commi 3°, 4° e 5° della Legge Regionale 08 agosto 2001 n. 24, sono inseriti nella domanda per l'assegnazione di un alloggio di ERP.

3. Per “nucleo avente diritto” ai sensi dell'art. 24, comma 3°, 4° e 5° della Legge Regionale 08 agosto 2001, n. 24 e s.m.i. (così come deve intendersi integrato ai sensi dell'art. 1 commi 6, 37 e 44 della Legge 20.5.2016 n. 76 in materia di “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze di fatto”) e in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro anagraficamente conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;

- il nucleo formato da conviventi di fatto ai sensi dell'art. 1, comma 6° della Legge n. 76 del 2016, vale a dire due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, come previsto dalla Legge n. 76 del 2016, risultante dalla relativa certificazione anagrafica;

- ai fini del presente Avviso per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza "more uxorio", nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- i minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Ai soli fini del calcolo del reddito ISE/ISEE del soggetto richiedente, per nucleo familiare si intende quello definito dall'art. 3 del D.P.C.M n. 159 del 2013 e successive modificazioni.

4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 33 della L.R. 24 del 2001, la situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione sono accertate con cadenza annuale anche attraverso la richiesta all'assegnatario delle informazioni o della documentazione non in possesso del Comune e che non possono essere acquisite d'ufficio presso altre pubbliche amministrazioni.

Art. 6 - Criteri generali di determinazione dei punteggi

1. Il punteggio complessivo per la formazione della graduatoria è stabilito in **100 (cento)** punti, suddivisi in cinque categorie, per ognuna delle quali è previsto un tetto massimo:

- A. condizioni oggettive e di disagio abitativo: punti 25
- B. condizioni economiche: punti 20
- C. condizioni soggettive: punti 35
- D. condizione residenziale: punti 15
- E. permanenza nella graduatoria di ERP: punti 5

2. Le condizioni che attribuiscono i punteggi, secondo le categorie sopra indicate, sono specificate nella Tabella A) allegata al presente Avviso quale parte integrante e sostanziale.

Art. 7 - Criteri di prevalenza nella graduatoria

1. L'inserimento in graduatoria delle domande di richiedenti alle quali è attribuito il medesimo punteggio avviene utilizzando i sotto elencati criteri di prevalenza:

- 1) prima il nucleo familiare con il componente più anziano di età anagrafica;
- 2) in caso di ulteriore parità il nucleo familiare richiedente in cui sia presente un componente con il maggior grado di invalidità certificata;
- 3) qualora permanga una condizione di parità, nonostante l'applicazione dei due precedenti criteri, le domande sono ordinate in base alla situazione economica del nucleo richiedente, con priorità al reddito ISEE inferiore;
- 4) infine, in caso di ulteriore parità, ha la priorità il nucleo familiare richiedente con più anni di residenza anagrafica o lavorativa continuativa e senza interruzioni nel Comune di Forlì;

2. Qualora la parità persista, si provvede al sorteggio.

Art. 8 - Istruttoria delle domande di assegnazione

1. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e sulla base delle situazioni dichiarate in domanda, provvede alla attribuzione in via provvisoria dei punteggi e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisoriamente attribuiti.

2. In calce alla graduatoria provvisoria sono elencate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

3. E' facoltà del Comune e della commissione di cui all'art. 14 del corrispondente Regolamento comunale, sia in sede di istruttoria delle domande sia in occasione della formulazione della graduatoria, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità richieste, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente, fatti salvi i documenti acquisibili d'ufficio ai sensi della Legge n. 241 del 1990.

4. E' altresì, facoltà dei medesimi organi disporre d'ufficio accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione Finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti prescritti.

5. In sede di istruttoria e di verifica dei requisiti, nonché delle condizioni finalizzate all'assegnazione di un alloggio il Comune può:

- a) attribuire punteggi d'ufficio ricorrendo condizioni non dichiarate, qualora le stesse si

possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune;

b) attribuire la condizione maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni non cumulabili.

6. Le variazioni hanno effetto sulla graduatoria e sugli aggiornamenti successivi.

Art. 9 - Formulazione della graduatoria provvisoria ed esecutiva

1. Effettuate le verifiche istruttorie, la graduatoria di assegnazione è formata in base ai punteggi attribuiti tenuto conto delle condizioni di cui alla Tabella A allegata al presente Avviso.

2. L'istanza di aggiornamento della posizione in graduatoria deve essere formulata con le stesse modalità, tempi e procedure previste per la presentazione della domanda.

3. La graduatoria provvisoria è compilata in ordine di punteggio e comprende le domande ammissibili e quelle ammesse con riserva, da sciogliere comunque prima della assegnazione; ad essa viene allegato l'elenco delle domande escluse d'ufficio o dichiarate inammissibili.

4. Le domande ammesse sono inserite nella graduatoria in base al punteggio attribuito ed integrano la graduatoria eventualmente già vigente, in base all'ordine determinato dai punteggi e dai criteri di prevalenza di cui al precedente art. 6.

5. Ai fini dell'inserimento nella graduatoria sono considerate soltanto le domande regolarmente pervenute entro il termine così come indicato nel presente Avviso.

6. Le domande per le quali risulti l'assenza dei requisiti per l'accesso all'ERP sono escluse e di tale esclusione è data comunicazione all'interessato. Analogamente, sarà comunicato all'interessato, l'esito dell'istruttoria che si dovesse concludere con un'eventuale diminuzione del punteggio ovvero con l'inserimento con riserva in graduatoria provvisoria, indicando le motivazioni della riserva e specificando che la stessa potrà essere sciolta sino all'assegnazione.

7. La graduatoria provvisoria, tiene conto delle suddette comunicazioni di esito di istruttoria.

8. La graduatoria provvisoria come sopra formata ed entro 60 giorni dalla data del 31 gennaio 2025 - e successivamente in base alle domande regolarmente pervenute alla data del 31 dicembre di ogni anno - è approvata con atto dirigenziale ed è pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune. La pubblicazione avviene nel rispetto del diritto alla riservatezza degli interessati che potranno verificare la propria posizione utilizzando il numero identificativo assegnato al momento della presentazione della domanda.

9. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo pretorio, gli interessati possono presentare motivato ricorso in opposizione depositato presso il Comune.

10. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei ricorsi, la Commissione di cui all'art. 25 della L.R. 24 del 2001 e di cui all'art. 14 del Regolamento comunale, esamina i ricorsi presentati in tempo utile esprimendo in merito pareri obbligatori ma non vincolanti, quindi trasmette al Comune la documentazione per la redazione della graduatoria esecutiva.

11. I concorrenti per i quali gli accertamenti non siano stati definiti entro il termine di formazione della graduatoria esecutiva sono collocati con riserva nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva viene sciolta al momento della conclusione dell'accertamento e pertanto, fino a tale data, non si procede ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Qualora, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello attribuito, i concorrenti sono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante.

12. La documentata variazione del nucleo familiare (accrescimento del nucleo familiare per nascita, adozione o affidamento pre-adoattivo, o diminuzione per decesso o altre cause) intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria provvisoria non modifica il punteggio del nucleo né la sua posizione in graduatoria. Tuttavia, ai fini di un miglior utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, l'intervenuta modifica del nucleo comporta l'abbinamento di un alloggio di dimensioni adeguate alla nuova composizione dello stesso, se reso disponibile per le assegnazioni. In ogni caso, laddove vi sia stata, dopo la approvazione della graduatoria provvisoria, una variazione del nucleo familiare e non sia possibile procedere all'abbinamento di un alloggio di dimensioni adeguate, il nucleo in assegnazione potrà accettare un abbinamento in deroga allo *standard* abitativo di cui all'art. 20 del regolamento comunale.

13. La graduatoria così formata, a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi, è approvata con il provvedimento dirigenziale contenente tali decisioni e costituisce pertanto provvedimento definitivo.

14. Il provvedimento in questione è pubblicato per 30 (trenta) giorni all'Albo pretorio del Comune ed è esecutivo a far tempo dalla data di pubblicazione.

15. Le suddette pubblicazioni costituiscono formale comunicazione dell'esito della domanda presentata ai richiedenti interessati.

16. In assenza di ricorsi presentati nel termine la graduatoria esplicherà la propria efficacia dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di presa d'atto di assenza di ricorsi.

17. L'ultima graduatoria esecutiva derivante dal presente Avviso sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

18. La domanda, ammessa ed inserita nella graduatoria comunale, rimane valida per 4 anni. A tal fine, trascorsi i quattro anni dalla data di presentazione della domanda, il servizio comunale competente chiede ai nuclei familiari interessati che non abbiano presentato una nuova domanda di aggiornamento nel quadriennio, di provvedervi nel termine perentorio di trenta giorni. La decorrenza di detto termine, senza un corrispondente riscontro da parte del nucleo familiare interpellato, equivale ad una rinuncia alla permanenza in graduatoria, con conseguente e correlata cancellazione della domanda stessa dalla graduatoria.

19. Sono inserite in graduatoria con riserva le domande di coloro che siano debitori nei confronti dell'Amministrazione o dell'Ente Gestore. La morosità potrà essere sanata anche attraverso un piano di recupero del debito maturato e degli interessi moratori concordato con il Comune o con il soggetto gestore creditore. Anche in caso di sottoscrizione di un piano di recupero, non si procede allo scioglimento della riserva (e quindi non si fa luogo all'assegnazione) a meno che non sia versato almeno il 40% del debito.

20. Gli alloggi liberi e disponibili per l'assegnazione sono assegnati con provvedimento del dirigente del Servizio competente ai concorrenti posizionati utilmente nella graduatoria come sopra determinatasi, nel rispetto dei criteri inerenti lo *standard* abitativo degli alloggi di cui all'art. 20 del Regolamento comunale, secondo criteri di razionale utilizzo del patrimonio ERP.

Art. 10 - Cause di esclusione dalla graduatoria e di ammissione con riserva

1. Le domande di assegnazione di nuclei familiari con componenti destinatari di un provvedimento di rilascio per casi di occupazione abusiva di alloggio di ERP per il periodo di 10 (dieci) anni dall'esecutività dell'atto di rilascio sono escluse d'ufficio dalla graduatoria.

2. Sono escluse d'ufficio dalla graduatoria le domande di assegnazione di nuclei familiari che siano stati dichiarati decaduti dall'assegnazione di un alloggio di ERP per 10 anni dall'esecutività del relativo atto per le seguenti cause:

- abbandono senza gravi motivi dell'alloggio, per oltre 3 mesi, ovvero per averlo sublocato in tutto o in parte o per averne mutato la destinazione d'uso;
- aver adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali o per gravi violazioni del regolamento d'uso;
- aver causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio;
- non aver consentito l'accesso all'alloggio degli agenti accertatori e degli agenti di polizia locale per periodiche verifiche ed ispezioni sulle modalità della conduzione;
- non aver consentito l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria determinando gravi danni all'alloggio

3. Sono escluse d'ufficio dalla graduatoria per 2 (due) anni dall'esecutività del relativo atto - e comunque finché perdura il mancato pagamento totale dei debiti pregressi a titolo di canone di locazione, quote di servizi e di interessi moratori - le domande di assegnazione di nuclei familiari che siano stati dichiarati decaduti dall'assegnazione per causa di morosità protrattasi per oltre tre mesi, salvo quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 32 della Legge Regionale n. 24 del 2001 e s.m.i.. I componenti del nucleo sono obbligati in solido con l'assegnatario al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio ERP.

4. Sono, altresì, escluse d'ufficio dalla graduatoria per il periodo di due anni le domande di assegnazione dei richiedenti che non hanno accettato l'assegnazione o che non hanno occupato l'alloggio entro i termini indicati dai successivi articoli 21 e 22 del presente regolamento. Sono fatti salvi i casi di rinuncia debitamente motivata all'assegnazione di cui al seguente art. 21, comma 3, nonché di proroga all'occupazione concessa dal Comune a seguito di domanda debitamente motivata. La mancata occupazione dell'alloggio entro il termine concesso con il provvedimento di proroga comporta in ogni caso la decadenza dall'assegnazione.

5. Ogni domanda inoltrata senza l'osservanza delle modalità e dei termini stabiliti dall'avviso pubblico, ad eccezione dell'imposta sul bollo la cui eventuale mancanza potrà essere sanata, è esclusa dalla correlata graduatoria.

6. Le domande sono, altresì, escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito: a) di decesso di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente;

b) di emigrazione dal Comune di Forlì di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente e contestuale conferma dell'assenza di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Forlì da parte dei richiedenti.

7. Le domande sono escluse dalla graduatoria a seguito di rinuncia della domanda da parte del richiedente. Nel caso in cui alcuni componenti il nucleo familiare non intendano rinunciare alla domanda devono presentare una nuova domanda che, in presenza dei requisiti prescritti, viene ammessa al primo aggiornamento utile della graduatoria.

8. È cura e responsabilità dei richiedenti informare il servizio comunale competente di ogni variazione di domicilio al fine di agevolare eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda e all'assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del Servizio a mettersi in contatto con il richiedente, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

Art. 11 - Graduatorie speciali

1. La Giunta – con propria deliberazione e con cadenza annuale - può individuare una quota percentuale degli alloggi ERP disponibili per l'assegnazione a favore di nuclei familiari collocati in graduatoria che abbiano determinate caratteristiche tipologiche/sociologiche.

2. L'ordine di priorità nella graduatoria speciale sarà dato dal punteggio e posizione che i nuclei hanno conseguito nella graduatoria generale

3. I nuclei familiari richiedenti presenti nella graduatoria generale tra i cui componenti vi sia una persona con invalidità permanente, attestata dalle competenti autorità sanitarie pubbliche, per la quale risulti necessario un alloggio privo di barriere architettoniche e/o con adattamenti domestici interni, sono collocati d'ufficio nella corrispondente graduatoria speciale al fine di assegnare gli alloggi di ERP aventi le caratteristiche di idoneità necessarie. Detta condizione, con la relativa documentazione di comprova, deve essere dichiarata dal richiedente in sede di presentazione della domanda.

Art. 12 - Accertamento dei requisiti prima dell'assegnazione

1. Prima dell'assegnazione dell'alloggio, il Comune, tramite la Commissione, di cui all'art. 14 del Regolamento comunale, provvede a verificare nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile nella graduatoria esecutiva, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione, tramite gli uffici comunali o del soggetto gestore (l'Azienda Casa), della documentazione necessaria.

2. L'esito dell'accertamento è comunicato formalmente al richiedente il quale ha 10 (dieci) giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per presentare eventuale ricorso in opposizione alla Commissione stessa.

3. Qualora, in esito al sopra citato accertamento, si attesti una variazione di punteggio la domanda è collocata nella posizione di graduatoria determinata dal nuovo punteggio.

4. Per i concorrenti collocati in graduatoria con riserva non si potrà procedere all'assegnazione se la riserva non è stata definitivamente sciolta; se il nucleo inserito con riserva è in chiamata per l'assegnazione e non è in grado di sciogliere la riserva entro i termini previsti, si procede con le assegnazioni scorrendo la graduatoria scendendo al nucleo familiare successivo. In tal caso la domanda in questione sarà inserita d'ufficio nell'aggiornamento successivo della graduatoria in cui l'interessato potrà sciogliere la riserva.

5. Se in sede di accertamento del punteggio, prima dell'assegnazione dell'alloggio, in banca dati INPS non è presente un'attestazione ISEE in corso di validità, si procederà all'assegnazione dell'alloggio in base all'ultima ISEE disponibile. In tal caso l'assegnatario è comunque obbligato a presentare la nuova attestazione ISEE prima della stipula del contratto di locazione, pena la revoca dell'assegnazione dell'alloggio. Può essere altresì disposta la revoca dell'assegnazione effettuata se i valori risultanti dalla nuova ISEE superino le soglie massime consentite dalla normativa regionale per l'accesso all'ERP.

6. In sede di istruttoria delle domande e degli aggiornamenti, i punteggi che il nucleo si è attribuito possono essere variati d'ufficio anche a seguito dell'acquisizione delle nuove ISEE. Sarà, altresì, acquisita d'ufficio o richiesta agli interessati tutta la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di accesso all'ERP e delle condizioni previste nel presente regolamento che hanno determinato il punteggio e l'eventuale condizione di priorità in graduatoria.

7. Qualora prima dell'assegnazione venga accertata la perdita dei requisiti per l'accesso all'ERP si comunicherà all'interessato l'esclusione dalla graduatoria procedendo allo scorrimento della graduatoria.

8. Il Comune e il soggetto gestore (l'Azienda Casa), in relazione a quanto previsto dall'art. 29 della L.R. 24 del 2001, espletano in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda.

9. Successivamente all'accertamento definitivo del punteggio il dirigente del Servizio competente assume il provvedimento di assegnazione dell'alloggio di ERP.

Art. 13 – Rinvio al Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 99 del 11.1.2023

1. Per quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia a quanto disposto negli articoli di seguito indicati del Regolamento comunale approvato con la deliberazione n. 99 del 11.12.2023 i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati:

- Assegnazione dell'alloggio e standard abitativo (Art. 20)
- Scelta e consegna degli alloggi (Art. 21)
- Stipula del contratto di locazione (Art. 22)
- Canone di locazione (Art. 23)
- Assegnazione straordinaria di alloggi di ERP (Art. 24)
- Annullamento dell'assegnazione (Art. 25)
- Procedura per la decadenza dall'assegnazione e per il rilascio dell'alloggio (Art. 26)
- Sospensione dell'assegnazione (Art. 27)
- Risoluzione del contratto di locazione (Art. 28)
- Rilascio degli alloggi di ERP occupati illegalmente o senza titolo (Art. 29)
- Accertamento del rispetto dei regolamenti e legalità (Art. 30)

2. Per qualsiasi ulteriore aspetto non espressamente disciplinato nel presente Avviso si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 08.08.2001 n. 24 e s.m.i. "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e nella Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 06.06.2018 n. 154 "Atto unico sull'Edilizia Residenziale Pubblica".

Art. 14 - Diritto all'informazione e alla riservatezza

1. I dati personali contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti partecipanti al presente bando, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del conseguente procedimento amministrativo e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza delle persone (D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 - Regolamento Europeo GDPR 2016 n. 679).

2. Le operazioni di trattamento sono effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno: registrazione; organizzazione; elaborazione; modificazione; selezione; estrazione; raffronto; archiviazione; pubblicazione nei siti web istituzionali al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure richieste.

4. Il rifiuto del conferimento dei dati - oppure la mancata indicazione di alcuni di essi - potrà comportare l'impossibilità di accedere alla graduatoria provvisoria e quindi a quella esecutiva.

5. I dati saranno comunicati alla Regione Emilia-Romagna nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.

6. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal Regolamento Europeo GDPR 2016 n. 679 , mediante apposita istanza da presentare al Servizio comunale competente ovvero all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Forlì.

7. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente per il trattamento dei dati personali il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Forlì e il

responsabile del trattamento è la Dirigente del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione.

Art. 15 – Controlli

1. Il richiedente, in sede di compilazione della domanda, dichiara di avere conoscenza che, nel caso di concessione del beneficio, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e presenti nella dichiarazione del reddito ISEE rese ai sensi del D.P.C.M. n.159 del 2013.

2. Ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.p.r. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione della presentazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. Ai sensi dell'art. 76 del D.p.r. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Allegati:

- Tabella A) - CONDIZIONI DI PUNTEGGIO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

- ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - AVVISO GRADUATORIA ERP – COMUNE DI FORLÌ

Forlì, (data di pubblicazione dell'Avviso)

SERVIZIO BENESSERE SOCIALE E PARTECIPAZIONE

IL DIRIGENTE

Dott. Pierluigi Rosetti

(documento firmato digitalmente)

“Regolamento assegnazione alloggi di ERP” - Tabella A)

(Delib. Consiglio Comunale. 99/2023)

CONDIZIONI DI PUNTEGGIO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

CONDIZIONI OGGETTIVE E DI DISAGIO ABITATIVO	max punti 25
CONDIZIONI ECONOMICHE	max punti 20
CONDIZIONI SOGGETTIVE	max punti 35
CONDIZIONE RESIDENZIALE	max punti 15
PERMANENZA NELLA GRADUATORIA ERP	max punti 5

	CONDIZIONE DI PUNTEGGIO	PUNTEGGIO
A	CONDIZIONI OGGETTIVE E DI DISAGIO ABITATIVO	max punti 25
A.1	<p>a) Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia in condizione di sistemazione provvisoria procurata da oltre 12 mesi dall'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite alloggi comunali o di altri soggetti da essa individuati anche in esito ad accordi di collaborazione o di convenzioni conclusi con enti del terzo settore. Il punteggio è attribuibile solo in presenza di un "progetto sociale individualizzato" o comunque diversamente denominato, concluso con il Servizio Sociale e formalmente assunto e sottoscritto dal nucleo familiare richiedente.</p> <p align="center"><i>oppure</i></p> <p>b) Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia da non oltre 18 mesi in condizione di sistemazione precaria procurata autonomamente, accertata dall'autorità competente, determinatasi a seguito di sfratto esecutivo o eseguito ovvero rilascio dell'alloggio ad altro titolo.</p> <p>In caso di morosità del conduttore il punteggio di cui alla lettera b) è assegnato solo se si configurano i requisiti previsti dalla normativa vigente per qualificare la morosità come "incolpevole" (D.L. 102 del 2013).</p>	<p><u>PUNTI 8</u></p> <p><u>PUNTI 10</u></p>
A.2	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, deve rilasciare l'alloggio in cui risiede anagraficamente a seguito di provvedimento di liberazione dell'alloggio a causa di procedura esecutiva sull'immobile di proprietà, sentenza esecutiva di sfratto (verbale di conciliazione di sfratto) o a seguito di sentenza esecutiva di rilascio dell'alloggio. Si comprende in questa voce l'obbligo di rilascio dell'alloggio a seguito di sentenza o provvedimento giudiziale - anche in applicazione della vigente normativa in tema di crisi dell'impresa e dell'insolvenza -</p>	

	<p>muniti di formula esecutiva.</p> <p>Se l'immobile non è di proprietà, per l'attribuzione del punteggio deve trattarsi, comunque, di un immobile occupato in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato. Deve trattarsi comunque di provvedimenti di rilascio emessi da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>Nei casi di sfratto per morosità del conduttore, la stessa dovrà configurarsi quale "morosità incolpevole" secondo quanto previsto dal D.L.102/2013 o dalla normativa vigente. Diversamente, ricorrendo la convalida dello sfratto per morosità, non si attribuisce alcun punteggio.</p> <p>Termine di rilascio non ancora maturato</p> <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <p>Termine di rilascio già maturato</p> <p>Questi punteggi sono comunque riconosciuti e mantenuti per i 12 mesi successivi al rilascio dell'alloggio, qualora esso sia avvenuto in presenza di uno dei titoli esecutivi sopra indicati e il nucleo richiedente abbia reperito in autonoma una differente ed idonea soluzione abitativa nel Comune di Forlì.</p>	<p><u>PUNTI 7</u></p> <p><u>PUNTI 12</u></p>
A.3	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, deve rilasciare l'alloggio in cui risiede anagraficamente a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità emessi da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.</p>	<u>PUNTI 7</u>
A.4	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, deve rilasciare l'alloggio in cui risiede anagraficamente, a seguito di licenziamento o collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio messo a disposizione dal datore di lavoro.</p>	<u>PUNTI 7</u>
A.5	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, deve abbandonare l'alloggio entro 1 anno dalla data di presentazione della domanda, a seguito di provvedimento o atto di separazione o di divorzio, formalizzato ai sensi dalla normativa vigente in materia.</p> <p><u>Punteggio non cumulabile con i punteggi della sezione A.2.</u></p>	<u>PUNTI 7</u>
A.6	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risiede anagraficamente da almeno due anni in alloggio avente almeno una delle condizioni di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inidoneo a garantire normali condizioni di accessibilità o di salute - da certificarsi da parte dell'autorità o del servizio pubblico competente - in relazione ad invalidità motorie permanenti o gravi 	<u>PUNTI 5</u>

patologie croniche, previa coerente attestazione rilasciata dal Centro per l'adattamento dell'ambiente domestico (Comune di Forlì – AUSL).

- antigienico (condizione certificata dal competente servizio AUSL)
- improprio: sono considerati quali alloggi impropri gli spazi appartenenti alle categorie catastali C-D-E. In sede di assegnazione la condizione di alloggio improprio è convalidata mediante verifica della Polizia Locale. Il riconoscimento del punteggio si basa sulla verifica catastale, a prescindere dalla destinazione d'uso indicata nel contratto di locazione.

B	CONDIZIONI ECONOMICHE	max punti 20
B.1	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, abiti in un alloggio in locazione il cui canone annuale, comprensivo delle rivalutazioni annuali ISTAT ed esclusi gli oneri accessori e così come risultante dal suddetto contratto, incida sul valore ISE del nucleo richiedente (dichiarazione ISEE Ordinario in corso di validità – DPCM n. 159 del 2013 e s.m.i.):</p> <p style="padding-left: 40px;">in misura pari o superiore ad 1/3 (33%)</p> <p style="padding-left: 40px;">in misura pari o superiore ad 1/5 (20%)</p> <p>Qualora al momento dell'accertamento del punteggio prima dell'assegnazione, sia sussistente una condizione di morosità nel pagamento dei canoni di locazione, il punteggio per incidenza del canone sul valore ISEE eventualmente attribuito è rapportato all'ammontare del canone effettivamente corrisposto nell'ultimo anno. A tal fine il richiedente dovrà presentare copia del contratto regolarmente registrato e la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei canoni effettivamente corrisposti negli ultimi 12 mesi precedenti alla verifica dei requisiti.</p> <p>Il nucleo familiare richiedente avente i requisiti accertati, in base alla normativa vigente, per essere qualificato in condizione di "morosità incolpevole (D.L. 102 del 2013), computa le mensilità di canone non corrisposte - in quanto comprese nel periodo di verificata incolpevolezza - ai fini dell'attribuzione del presente punteggio.</p>	<p><u>PUNTI 10</u></p> <p><u>PUNTI 6</u></p>
B.2	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, abbia valore ISEE Ordinario, desunto dall'ultima attestazione rilasciata dall'INPS, non superiore:</p> <p style="padding-left: 40px;">al 50% (attualmente euro 8.714,23)</p> <p style="padding-left: 40px;">al 75% (attualmente euro 13.071,34)</p> <p>del valore massimo dell' ISEE previsto per l'accesso all'ERP, così come definito dalla normativa regionale vigente.</p> <p>Attualmente il valore ISEE massimo per l'accesso all'ERP è fissato in € 17.428,46.</p>	<p><u>PUNTI 10</u></p> <p><u>PUNTI 7</u></p>

C	CONDIZIONI SOGGETTIVE	max punti 35
C.1	<p>Nucleo familiare richiedente composto da 3 o più persone:</p> <p>a. nucleo di 3 persone;</p> <p>b. nucleo di 4 o oltre 4 persone.</p>	<p><u>PUNTI 5</u></p> <p><u>PUNTI 6</u></p>
C.2	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto esclusivamente da</p> <p>un genitore e il proprio figlio</p> <p>oppure</p> <p>un genitore e i propri figli</p> <p><u>in ogni caso fiscalmente a carico.</u></p> <p><u>I punteggi delle condizioni C.1 e C.2 non sono tra loro cumulabili.</u></p>	<p><u>PUNTI 6</u></p> <p><u>PUNTI 7</u></p>
C.3.	<p>Per ogni minore presente tra i componenti il nucleo familiare richiedente</p>	<p><u>PUNTI 3 per ogni minore fino ad un massimo di PUNTI 18</u></p>
C.4	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia formato esclusivamente da persona/persone di età pari o superiore ai 67 anni; in caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia almeno 67 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa.</p> <p>Qualora siano presenti all'interno del nucleo familiare altre persone di età inferiore ai 67 anni il punteggio è attribuibile solo se si tratta di minori o di maggiorenni con invalidità riconosciuta risultante dalla dichiarazione del valore ISEE del nucleo familiare in corso di validità.</p>	<p><u>PUNTI 12</u></p>
C.5	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da persone che non abbiano entrambi età superiore a 40 anni, siano sposati o uniti civilmente o conviventi da almeno due anni. In ogni caso almeno uno dei componenti la coppia deve essere residente nel territorio del Comune di Forlì da almeno dieci anni, maturati in modo continuativo e quindi consecutivi.</p>	<p><u>PUNTI 8</u></p>
C.6	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, abbia la presenza di una o più persone portatrici di</p>	

	<p>handicap che comporti una riduzione - certificata ai sensi della normativa vigente - della capacità lavorativa</p> <p>dal 50% al 73%</p> <p>dal 74% al 99%</p> <p>invalidità totale al 100%</p> <p>non autosufficienza come definita dalla L.R. 5 del 1994 – cieco assoluto - sordomuto – invalidità al 100% con il riconoscimento gravità handicap ai sensi della Legge n. 104 del 1992.</p> <p>Il punteggio è attribuito per ogni persona invalida o disabile presente tra i componenti del nucleo richiedente, la cui condizione sia già stata riconosciuta dalla competente commissione AUSL, o abbia presentato domanda per ottenere tale riconoscimento in data anteriore alla presentazione della domanda per l’inserimento nella graduatoria di ERP. In questo secondo caso il punteggio è assegnato con riserva e potrà essere confermato se documentato entro la data di accertamento dei requisiti.</p> <p>I punti previsti in questa sezione C.6 sono riconosciuti, attribuendo il relativo punteggio, anche nel caso di certificati di invalidità rilasciati da pubbliche amministrazioni per altre condizioni equiparabili (quali invalidità del lavoro, invalidità per servizio, ecc.)</p> <p><u>Il punteggio C.6 è cumulabile con il punteggio C 7</u></p>	<p><u>PUNTI 6</u></p> <p><u>PUNTI 8</u></p> <p><u>PUNTI 9</u></p> <p><u>PUNTI 10</u></p>
<p>C.7</p>	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, abbia la presenza tra i propri componenti di minori di anni 18 con disabilità o invalidità certificate.</p> <p>Il punteggio è attribuito per ogni persona invalida o disabile presente tra i componenti il nucleo richiedente, la cui condizione sia già stata riconosciuta dalla competente Commissione AUSL, o abbia presentato domanda per ottenere tale riconoscimento in data anteriore alla presentazione della domanda per l’inserimento nella graduatoria di ERP. In questo secondo caso il punteggio verrà assegnato con riserva e potrà essere confermato se documentato entro la data di verifica dei requisiti.</p> <p><u>Il punteggio C.7 è cumulabile con il punteggio C.6</u></p>	<p><u>PUNTI 7</u></p>
<p>C.8</p>	<p>Nucleo incluso dai servizi sociali in progetti di assistenza e di recupero a fronte di gravi conflitti familiari e/o violenze in famiglia, comprovate da presentazione di formale denuncia-querela, con conseguente pronunciamento dell’Autorità Giudiziaria.</p> <p>Le situazioni sopra specificate devono risultare da apposite attestazioni rilasciate dai competenti Servizi Sociali o Sanitari e documentate con il sopra citato pronunciamento dell’Autorità Giudiziaria.</p>	<p><u>PUNTI 15</u></p>

D	ANZIANITA' DI RESIDENZA ANAGRAFICA O LAVORATIVA	Max punti 15
D.1	<p>Richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia residente anche non continuativamente nel Comune di Forlì.</p> <p>Il punteggio è calcolato in base ai periodi di residenza anagrafica alla data di presentazione della domanda, così come risultano dalle evidenze storiche dell'anagrafe.</p> <p>Per le frazioni di anno si calcola: 6 mesi e un giorno nell'anno solare corrisponde ad un anno, inferiore ai 6 mesi non viene calcolato il punteggio</p>	<p><u>PUNTI 1</u> per anno</p> <p>Fino al massimo di <u>PUNTI 15</u></p>

E	PERMANENZA NELLA GRADUATORIA ERP	Max punti 5
E.1	<p>Richiedente o componente lo stesso nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risulti essere stato già inserito in precedenti graduatorie del Comune di Forlì per l'assegnazione di alloggi di ERP, approvate ed esecutive a partire dal 1° gennaio 2020.</p> <p>Il punteggio si calcola in base alla permanenza continuativa nella graduatoria comunale senza periodi di interruzione.</p> <p>Il punteggio non si attribuisce per le domande presenti in graduatoria ma ritenute non ammissibili in esito alla verifica istruttoria.</p>	<p><u>PUNTI 1</u></p> <p>per ogni graduatoria approvata dal 1° gennaio 2020 sino ad un massimo di <u>PUNTI 5</u></p>

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA - AVVISO GRADUATORIA ERP (Delib. Consiglio Comunale n. 99 del 2023) – COMUNE DI FORLÌ

Consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445),

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il, C.F.
 titolare / legale rappresentante di
con sede legale in (Pr.), via/piazza Nr.

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445

Spazio per l'apposizione
della marca da bollo (contrassegno
telematico) di importo pari a €16,00,
da annullare con data e firma

DICHIARA

di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la graduatoria di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Forlì, con l'apposizione della marca da bollo (contrassegno telematico) avente numero identificativo: n. data (*)

di essere a conoscenza che l'Autorità competente effettuerà i controlli previsti per legge sulle istanze presentate, e pertanto si impegna a conservare l'originale della presente dichiarazione presso e a renderlo disponibile a richiesta.

Luogo

Data

Il Dichiarante
(Firma Digitale)

AVVERTENZE:

(*) Numero identificativo e data riportati sulla marca da bollo

- 1) Il presente modulo, provvisto della marca da bollo (contrassegno telematico), deve essere debitamente compilato e firmato digitalmente dal dichiarante e deve essere allegato alla domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la graduatoria ERP del Comune di Forlì.
- 2) La marca da bollo (contrassegno telematico), applicata nell'apposito spazio, deve essere annullata tramite l'apposizione della data e la firma sulla stessa e parte del modulo.
- 3) Questa procedura è provvisoria e soggetta a modifiche e pertanto si invita a verificarne la validità al momento dell'invio della domanda.